

TRASMISSIONE VERBALE N° 6

IV Communione Comuniere

Al Presidente del C.C.  
All'Albo

SI TRASMETTE:

- COPIA CONVOCAZIONE;
- COPIA VERBALE;
- COPIA RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE;
- COPIA DELIBERA C.C. N° 43

VALSUARNERA, 21.11.2019

IL PRESIDENTE



Verb. n° 6



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio di Enna

(L.R. n. 15/2015)

**Convocazione IV<sup>^</sup> Commissione Consiliare per giorno 20.11.2019 ore 16.15**

**Ai Componenti:**

Arcuria Giuseppe

Dragà Concetta

Draià Roberto

D'Angelo Filippa

Al Sindaco dott.ssa Draià

Al Presidente del Consiglio C.

Ai capigruppo

Roccazzella F.

Speranza G.

Arena F.

Al Responsabile dell'UTC

Al Responsabile del Settore Economico Finanziario

Assessori al Ramo

Geometra Cirrincione

Resp. Uff. necroscopico Sig. Nicoletti

Convocazione IV<sup>^</sup> Commissione per giorno 20.11.2019 alle ore 16.15 per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Modifica Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2020 elenco 2021;**
- **Discussione Delibera n. 43 del C.C. del 17.04.2019;**
- **Atto di indirizzo Recepimento DDL Tusa- rinvio in Commissione;**
- **Aggiornamento Regolamento Polizia Mortuaria/Servizi Cimiteriali;**
- **Varie ed eventuali.**

**Il Presidente della IV<sup>^</sup> Commissione**

(avv. Antonio Cristoforo Salvo)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE.

IV COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale N. 6 della IV Commissione Consiliare

Alle ore 16.15 sono presenti il Presidente Alessi e i consiglieri D'Angelo, Draia, Dragà e Profeta in sostituzione del consigliere Arcuria. Sono presenti l'Architetto Di Vincenzo, il geometra Cirrincione, il capogruppo Roccazzella e l'Assessore Auzzino.

Il **Presidente** introduce la commissione e da lettura dei punti all'ordine del giorno.

Prende la parola l'**Architetto Di Vincenzo** che spiega il perché delle variazioni apportate al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, le stesse sono dovute alla realizzazione e sistemazione del verde attrezzato attraverso la realizzazione di un parcheggio e di un campo di calcetto a cinque, i parcheggi dovrebbero essere verosimilmente 50/60 (11 in via Simeto e 40 in via Cusmano). La tempistica è molto stretta in considerazione del fatto che bisogna fare istanza per l'estensione di un mutuo al CONI con scadenza 5.12.2019.

**Consigliere Profeta:** sono d'accordo sulla valorizzazione di questa zona, c/da Marcato, però se il fine per cui il credito sportivo destina i fondi è per l'incremento della pratica sportiva, non capisco la sproporzione dei costi ascritti al progetto, in quanto ho notizie che un campetto di calcio a cinque non supera i 20000€ con recinzione, inoltre vorrei chiedere all'amministrazione da quali fondi (capitoli...) prenderà i soldi per pagare le rate.

**Dragà:** prende atto delle motivazioni espresse dall'architetto e si riserva di esprimersi poiché permangono ancora dei dubbi per quanto le compete.

**Assessore Auzzino:** finalmente dopo tanti anni di fantapolitica e di inserimento nei vari programmi elettorali sulla rivalutazione di c/da Marcato, l'Amministrazione Draia sta dando risposte concrete alla collettività sia sullo spostamento della Sanità nel centro Polivalente sia sul progetto in questione; sulle varie domande fatte dal punto di vista economico, i soldi dal capitolo di riferimento, sicuramente ci sarà una Commissione Bilancio dove alla presenza del Responsabile del Settore Finanziario che saprà dare risposte mirate; infine nutro seri dubbi sulle cifre menzionate dal consigliere Profeta circa la realizzazione di un campetto.

**Consigliere Profeta:** non mi riferivo allo stesso progetto, ma al fine previsto dal Credito Sportivo.

Roccazzella: l'area su cui devono essere realizzate le opere è il campetto è di proprietà comunale? Il Geom. Cirrincione dichiara che è comunale proviene dal "piano di lotizzazione Scoto Giuseppe". Roccazzella: Se 40 anni fa non sono state realizzate le opere di urbanizzazione che competevano alla ditta Scoto si versa in un caso analogo a quello della Via Capuana particella 1520 ove abbiamo una strada comunale di circa 8 metri che risulta invece come strettoia di 2 metri e mezzo.

*112*

*A. Profeta*

*D. Draia*

*[Signature]*

L'assessore Auzzino precisa che la delibera di giunta di modifica del piano triennale è la numero 137 del 4.11.2019.

Dragà; appreso che si vuole votare adesso chiede di poter parlare col proprio partito di riferimento prima di esprimersi.

Profeta; concorda con la dichiarazione del consigliere Dragà.

Assessore Auzzino: stante la dichiarazione del consigliere Dragà Concetta la quale si apprende nutre dubbi sul punto in oggetto chiedo che la stessa dica quali sono i dubbi considerato che nella seduta di commissione abbiamo la presenza di due tecnici che possono soddisfare tali perplessità. Non comprendo la motivazione del rinvio del punto ad altra seduta quando lo stesso può essere votato oggi chiarito ogni dubbio.

Dragà Concetta; i miei dubbi sono correlata alle scelte che l'amministrazione ha effettuato. La richiesta del rinvio è correlata dalla possibilità di espletare il punto in questione nella discussione effettuata questa sera col proprio partito di Forza Italia.

Draia Roberto: c'è stato un consiglio comunale ove è stato presentato il progetto da parte dell'Asp con incluso il progetto del campetto e della realizzazione del muro quindi non è una cosa che ci viene comunicata in questa commissione per la prima volta.

Dragà Concetta: apprendo solo adesso che l'importo del muto è pari a 400 mila euro per la realizzazione di un campetto e rispondo la consigliere Draia sottolineando il fatto che la delibera di giunta a cui facciamo riferimento è posteriore al consiglio comunale effettuato che aveva ad oggetto il poliambulatorio.

Rocazzella: secondo me sarebbe più consono fare una commissione congiunta con la commissione bilancio per analizzare i pareri del responsabile del settore finanziario.

Si mette ai voti la proposta di rinvio della votazione del presente punto del consigliere Dragà Concetta.

La votazione ha il seguente risultato contrari D'Angelo Draia e Alessi favorevoli Profeta e Dragà. La commissione non approva.

Si mette ai voti la proposta del consigliere D'angelo di votare il presente punto.

Dichiarazione di voto del consigliere Dragà: ritengo aver bocciato la mia richiesta sia un'ulteriore prova di ostruzionismo nei confronti dell'opposizione

La votazione ha il seguente risultato : favorevoli D'Angelo, Alessi e Draia ,contrario Dragà Concetta. Astenuto Profeta Giuseppe. La commissione approva.

Il consigliere Dragà esce.

Si introduce il secondo punto all'ordine del giorno.

**Rocazzella** ; come mai da Aprile non si è stato fatto un regolamento sulla cessione di cubatura nonostante il deliberato del consiglio comunale nr 43 del 17.4.2019?

**Architetto Di Vincenzo**; sulla cessione di cubatura la Regione Siciliana con l'art. 22 della Legge 16/2016 prevede l'applicazione dell'art. 5 della Legge 10672011. Tale norma necessità così come da parere dell'assessorato regionale territorio Ambiente protocollo 21100 del 23.11.2017 servizio VI

*D'Angelo*

*Draia Rob*

*Alessi*

anali regolari e contenziioso che si allega al presente verbale occorre trovare adeguata previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali i quali possono disciplinarne i termini di applicazione e fissare eventuali limitazioni alle disposizioni di cui alla norma de quo" Pertanto non occorre un regolamento comunale, bensì una variante alle norme dello strumento urbanistico, tenuto conto che il PRG è in itinere è opportuno inserirlo e regolamentarla all'interno delle norme di attuazione.

**Roccazzella:** il regolamento in ogni caso va fatto. Risulta necessario come è avvenuto nei comuni di Castelvetrano, Alcamo, Termini Imerese, Ravanusa etc perché come dice il legislatore la legge si applica e non si interpreta. Quindi meglio regolamentare prima tutto ciò. Sono soddisfatto della risposta dell'architetto che inserirà questo articolo di legge nel prg in itinere.

**Draià Roberto:** sono d'accordo con il consigliere Roccazzella di fare un regolamento al più presto possibile.

**Il consigliere D'Angelo** non si esprime in merito demandando la competenza agli uffici preposti.

Si passa non essendoci altri interventi sul secondo punto a trattare il terzo punto dell'Odg.

Alessi esce.

**Roccazzella:** riferisce che il presente DDL semplifica le procedure per quanto necessita l'autorizzazione paesaggistica.

**L'architetto** espone il Ddl con i relativi pareri e le relative sentenze in merito per quanto riguarda gli articoli 8 e 13. (viene allegato il ricorso per la legittimità costituzionale), pertanto conclude dicendo che la legge è legge e quindi non necessita di un recepimento specifico.

Il quarto punto viene rinviato a data da destinare.


Alle ore 18,15 la seduta è sciolta.

Viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente



I componenti



N. 81 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2019'

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 luglio 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - Semplificazioni procedurali - Conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato con provvedimento amministrativo adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente - Formazione del silenzio assenso decorsi sessanta giorni senza l'adozione del provvedimento richiesto da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali - Specificazioni e rettificazioni - Possibilita' per l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identita' siciliana di apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e "B" per esigenze tecniche e applicative - Possibilita' di variazione alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modulo di cui all'Allegato "D".

- Legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), artt. 8, commi 4 e 6, e 13.

(GU n.37 del 11-9-2019)

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, C.F. 80224030587, fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Sicilia, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 6 maggio 2019, recante «Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia S.O. n. 22 del 17 maggio 2019, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 11 luglio 2019.

Con la legge regionale n. 5 del 6 maggio 2019, indicata in epigrafe, che consta di quattordici articoli, la Regione Sicilia ha emanato le disposizioni in tema di «Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.».

La legge regionale n. 5/2019 citata - con la quale la Regione Siciliana ha recepito nell'ordinamento regionale le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che ha approvato il «Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata» - presenta aspetti di illegittimita' costituzionale con riferimento alle norme contenute negli articoli 8, commi 4 e 6, e 13, che, per i motivi di seguito illustrati, eccedono dalle competenze attribuite

regolamento (regio-  
nazione) legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge  
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive integrazioni e  
modificazioni).

In particolare, l'art. 8, rubricato «Semplificazioni procedurali», prevede, al comma 4, che «Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente.»; e, al comma 6, che «trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso.».

L'art. 13, rubricato «Specificazioni e rettificazioni», prevede che «sulla base dell'esperienza attuativa della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e "B", fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'allegato "D"».

L'art. 14, rubricato, appunto, «entrata in vigore», dispone che la legge regionale Sicilia n. 5/2019 citata entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (17 maggio 2019).

È l'avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Sicilia abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, «Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana» citata e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 14, comma 1, lettera n), in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

#### Motivi

1. L'art. 8, commi 4 e 6, della legge Regione Sicilia n. 5/2019 citata viola gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

1.1. Occorre, innanzitutto, ricordare che l'art. 14 (1), comma 1, lettera n), contenuto nella Sezione I (che contempla le funzioni dell'assemblea regionale), Titolo II (che elenca le funzioni degli organi regionali) dello statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni, riconosce una potestà legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio».

Tale considerazione, tuttavia, non vale evidentemente ad affermare che la menzionata competenza legislativa esclusiva possa esercitarsi, così come per tutte le materie indicate nel citato art. 14, senza alcun limite; la Regione deve rispettare, infatti, oltre che, in generale, i precetti costituzionali, anche le c.d. «norme di grande riforma economico-sociale» poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative. Tra queste ultime, per quel che riguarda la presente fattispecie, rilevano quelle poste dalla legislazione statale nel cui novero è ricompreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La disposizione regionale in esame viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in quanto determina una «lesione diretta» dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito

La predetta norma regionale «interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio, normativa che, a sua volta, "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente", di esclusiva spettanza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il bene ambientale, infatti, ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale.» (sentenza n. 66/18, punto 2.2. del Considerato in diritto).

«La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene quindi "a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza", salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell'ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007). Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale «materia-obiettivo» non implica una preclusione assoluta all'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi livelli di tutela. (ibidem, punto 2.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 172/18, punto 6.2. del Considerato in diritto; sentenza n. 178/18, punto 2.1. del Considerato in diritto).

1.2. L'art. 8 della legge regionale n. 5/2019 citata, come si è già detto (supra pagine 2-3), stabilisce al comma 4 che «Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento amministrativo adottato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente».

Il successivo comma 6 dispone, in analogia di quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato, che «Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso.».

Occorre sottolineare che l'art. 11, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017, che richiama espressamente gli articoli 146 e 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce, in caso di inutile decorso del tempo per la pronuncia vincolante del soprintendente (da rendersi entro venti giorni) l'applicabilità del silenzio-assenso secondo il principio derivante dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, contenente le «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», operante tra le pubbliche amministrazioni, fermo restando che l'amministrazione procedente provveda al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La formazione del silenzio assenso nella materia in esame è, dunque, relativa al solo parere e non al provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica che deve sempre essere adottato formalmente.

Il codice dei beni culturali «detta le coordinate fondamentali della pianificazione paesaggistica affidata congiuntamente allo Stato e alle regioni», (sentenza n. 66/18, punto 2.4. del Considerato in diritto), in coerenza con i principi delineati supra (pagine 5-6) in tema di protezione del paesaggio e di tutela dell'ambiente e della valenza della disciplina statale diretta a proteggere l'ambiente e il paesaggio quale limite alla competenza legislativa in materia anche delle regioni a statuto speciale.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato prevede in ogni caso il rilascio della autorizzazione paesaggistica

da parte dell'amministrazione competente che, nella Regione Siciliana, e' la Soprintendenza, e non prevede alcuna ipotesi di silenzio assenso sull'autorizzazione.

La disposizione della legge statale richiamata, l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato costituisce, dunque, una norma di grande riforma economico-sociale ed e' espressione di uno standard di tutela paesaggistica che deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione volta alla tutela dell'ambiente.

Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che «il legislatore statale, tramite l'emanazione di tali norme, conserva il potere - anche relativamente al titolo competenziale legislativo "nella materia 'tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, [...] di vincolare la potesta' legislativa primaria delle regioni a statuto speciale"» (sentenza n. 238/2013 punto 2.2. del Considerato in diritto).

Le norme qualificabili come «riforme economico-sociali» si impongono anche alla Regione Siciliana ai sensi di quanto prevede l'art. 14 dello statuto speciale citato, che limita l'esercizio del potere legislativo primario della Regione, nella materia della «tutela del paesaggio», al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali dello Stato.

Non e' consentito, pertanto, alla Regione Siciliana adottare una disciplina difforme da quella contenuta dalla normativa nazionale di riferimento che non prevede alcun caso di silenzio assenso sull'autorizzazione paesaggistica.

La norma viola, pertanto, l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarita' delle amministrazioni di tutela a cio' preposte, sanciti dal codice dei beni culturali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 8, commi 4 e 6, della legge della Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sicilia di cui all'art. 14, comma 1, lettera n), citato, e si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in violazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato.

2. L'art. 13 della legge Regione Siciliana n. 5/2019 citata viola gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in relazione all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2.1. L'art. 14 (2), comma 1, lettera n), contenuto nella Sezione I (che contempla le funzioni dell'assemblea regionale), Titolo II (che elenca le funzioni degli organi regionali) dello statuto speciale della Regione Sicilia, approvato con il R.D.L. 15 maggio 1940, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni, riconosce una potesta' legislativa primaria in materia di «tutela del paesaggio».

Tale considerazione, tuttavia, non vale evidentemente ad affermare che la menzionata competenza legislativa esclusiva possa esercitarsi, cosi' come per tutte le materie indicate nel citato art. 14, senza alcun limite; la Regione deve rispettare, infatti, oltre che, in generale, i precetti costituzionali, anche le c.d. «norme di grande riforma economico-sociale» poste dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative. Tra queste ultime, per quel che riguarda la presente fattispecie, rilevano quelle poste dalla legislazione statale nel cui novero e' ricompreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

La disposizione regionale in esame viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni

culturali e del paesaggio, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in quanto determina una «lesione diretta» dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell'intero territorio nazionale.

Come già rilevato supra (pagine 5-6), l'art. 13 citato «interseca la disciplina sulla protezione del paesaggio, normativa che, a sua volta, "rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente", di esclusiva spettanza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Il bene ambientale, infatti, ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo la tutela di interessi fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e del paesaggio idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale.» (sentenza n. 66/18, punto 2.2. del Considerato in diritto).

«La disciplina statale volta a proteggere l'ambiente e il paesaggio viene quindi "a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza", che concorrono con quella dell'ambiente» (sentenza n. 199 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007). Essa richiede una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplica in un'attività pianificatoria estesa sull'intero territorio nazionale. In tal senso, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva di tale «materia-obiettivo» non implica una preclusione assoluta all'intervento regionale, purché questo sia volto all'implementazione del valore ambientale e all'innalzamento dei suoi livelli di tutela. (ibidem, punto 2.3. del Considerato in diritto; sentenza n. 172/18, punto 6.2. del Considerato in diritto; sentenza n. 178/18, punto 2.1. del Considerato in diritto).

2.2. L'art. 13 citato dispone, come si è già detto (supra pag. 3), che «l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli allegati "A" e "B", fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'allegato "D"».

Detta previsione, testualmente identica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato, rubricato significativamente anch'esso «specificazioni e rettificazioni», risulta, però, in evidente contrasto con quest'ultima, la quale, infatti, prevede testualmente che solo il Ministro per i beni e le attività culturali può apportare specificazioni e rettificazioni agli allegati «A» e «B» con proprio decreto, secondo una procedura aggravata che prevede un'intesa in Conferenza unificata.

La norma regionale, dunque, si pone in netto ed insanabile contrasto con lo spirito e il dettato del codice dei beni culturali e con i principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, allentando, sino a vanificarla, per alcune tipologie di opere, la tutela dei beni culturali e paesaggistica costituzionalmente garantita dall'art. 9 della Costituzione.

Essa viola, altresì, l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in quanto comporta una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarità delle amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal codice dei beni culturali.

L'art. 13 citato dispone, infatti, un abbassamento degli standard di tutela ambientale (sentenza n. 66/18 citata, punto 3.3. del Considerato in diritto).

Come si è già rilevato, «Il legislatore statale conserva il potere di vincolare la potestà legislativa primaria dell'autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi qualificatili come "riforme economico-sociali". E ciò anche sulla base - per quanto qui viene in

rilievo - del titolo di competenza legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali e culturali.» (sentenza n. 178/18 citata, punto 4. del Considerato in diritto).

Ne consegue che il legislatore della Regione Siciliana non può esercitare la propria competenza statutaria nella materia «quando siano in gioco interessi generali riconducibili alla predetta competenza esclusiva statale e risultino in contrasto con norme fondamentali di riforma economico-sociale». (ibidem).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5/19 citato, eccede dalle competenze statutarie della Regione autonoma della Sicilia di cui all'art. 14, comma, 1, lettera n), citato, e si pone in contrasto con gli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, in violazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31/2017 citato.

(1) Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità'.

(2) Art. 14 - L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) bonifica; c) usi civici; d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati; e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali; f) urbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale; l) pesca e caccia; m) pubblica beneficenza ed opere pie; n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali; q) stato giudico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato; r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie; s) espropriazione per pubblica utilità'.

P. Q. M.

Si conclude perche' gli articoli 8, commi 4 e 6, e 13 della legge Regionale Siciliana n. 5 del 6 maggio 2019, recante «Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.», indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019.

Roma, 15 luglio 2019

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 43 Registro Delibere

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Mozione atto di indirizzo – Programmazione territoriale – Costituzione di un regolamento comunale sui criteri di attuazione della cessazione di cubatura di cui all'art. 22 della L.R. n° 16 del 10.08.2016, prot. n° 3520 del 25.03.2019 presentata dal Consigliere Comunale Roccazzella.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 17, del mese di APRILE alle ore 16.00 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 BENTIVEGNA STEFANO	SI		
2 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
3 DRAIA' ROBERTO	SI		
4 RUTA DEBORA	SI		
5 D'ANGELO FILIPPA	SI		
6 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI		
7 ARENA FABIO	SI		
8 AUZZINO CARMELO	SI		
9 PECORA SARA	SI		
10 ALESSI ANTONIO	SI		
11 PROFETA GIUSEPPE		SI	
12 ARCURIA GIUSEPPE		SI	
13 DRAGA CONCETTA	SI		
14 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
15 CAVALLARO MARIA GRAZIA		SI	
	PRESENTI N° 11	ASSENTI N° 4	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi.-			
Il Presidente, constatato che il numero dei Consiglieri presenti è legale, dichiara aperta la seduta.			

**OGGETTO: Mozione atto di indirizzo - Programmazione territoriale - Costituzione di un regolamento comunale sui criteri di attuazione della cessazione di cubatura di cui all'art. 22 della L.R. n° 16 del 10.08.2016, prot. n° 3520 del 25.03.2019 presentata dal Consigliere Comunale Roccazzella.**

Il Presidente, mette ai voti per alzata e seduta, il prelievo del punto n° 12 all'ordine del giorno, con il seguente esito:

Presenti n° 11; Favorevoli n° 7; Astenuti n° 1 (Alessi); Contrari n° 3 (Arena, Dragà e Ruta)

Escono i Consiglieri Dragà e Arena. (Presenti n° 9)

Il Consigliere Roccazzella, da lettura ed illustra la mozione.

Il Consigliere D'Angelo, interviene dicendo che ritiene opportuno astenersi riservandosi di dare votazione sul regolamento in attesa di capire la parte tecnica della mozione.

Il Consigliere Alessi: "Anche io ritengo di astenermi in attesa di un regolamento che dovrà essere prodotto dall'Ufficio Tecnico".

Il Presidente ricorda ai presenti che si sta discutendo solo sulla mozione.

Consigliere Ruta : "Mi astengo".

A questo punto il Presidente, pone ai voti per alzata e seduta il punto 12) all'ordine del giorno con il seguente esito:

Presenti n° 9 ; Favorevoli n° 6 ; Astenuti N° 3 (Ruta, D'Angelo e Alessi).

La proposta risulta approvata all'unanimità da N. 6 Consiglieri presenti e votanti .

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente proclama che il

**CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

**- Di approvare la proposta concernente: la Mozione atto di indirizzo - Programmazione territoriale - Costituzione di un regolamento comunale sui criteri di attuazione della cessazione di cubatura di cui all'art. 22 della L.R. n° 16 del 10.08.2016, prot. n° 3520 del 25.03.2019 presentata dal Consigliere Comunale Roccazzella", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.-**

**Consigliere Ruta:** “ Chiedo il rinvio dei restanti punti per motivi familiari “.

**Consigliere Roccazzella:** “ Chiedo che i punti presentati dal Consigliere Dragà dovranno essere dichiarati decaduti”.

Il **Presidente**, pone ai voti per alzata e seduta il rinvio dei restanti punti all'ordine del giorno con il seguente esito:

**Presenti n° 9 ; Favorevoli n° 2 ; Contrari N° 7**

La proposta risulta respinta, esito accertato e proclamato dal **Presidente**.

**Esce il Consigliere Ruta ( Presenti n° 8).**

A questo punto, il **Presidente**, dichiara decaduti i punti 4-5-6-7-8-9-10 per assenza degli interroganti.



Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0014050 del 21-11-2019 in arrivo

23. Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendono necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

#### **CONSIDERATO**

che l'amministrazione Comunale aderisce al principio generale, introdotto dalle normative vigenti, di limitare il consumo di nuovo suolo per fini edificatori

che rappresenta un nostro obiettivo programmatico il recupero, la valorizzazione, il riordino urbanistico dell'intero territorio comunale attraverso piani, regolamenti, agevolazioni e semplificazioni procedurali;

che ritiene prioritario garantire ai cittadini i servizi e i diritti all'abitazione

**ACCLARATO** che la traslazione del diritto ad edificare non produce aggravio di nuovo volume urbanistico a livello generale e se, finalizzato al recupero dei volumi esistenti, evita nuove costruzioni.

Si allega pure il parere n. prot 2726 del 15.02.2018

questo Consiglio da un atto di indirizzo a questa Amministrazione affinché possa stilare, in tempi brevi, un **Regolamento Comunale sui Criteri di Attuazione della Cessione di cubatura di cui all'art 22 della L.R. n.16 del 10/08/2016** affinché si possa sbloccare un po' di economia nella cittadina di Valguarnera

**La prego di inserirlo nel prossimo Consiglio utile**

Valguarnera li

Roccazzella Filippo  
Consigliere Comunale





Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,  
ufficio consultivo e Segreteria del  
Consiglio Regionale Urbanistica  
tel. 091.7077297 - fax 091.7077203  
e-mail : [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it)  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:  
tel. 091.7077982 - 091.7077831  
fax 091.7077813  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

prot. n. 2726 del 15 FEB. 2018 - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Riscontro a richiesta di parere prot. n. 49 del 8.1.2018 – Interpretazione art. 22, l.r. 10 agosto 2016, n. 16. Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie.

Allegati: 1

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti, Conservatori della Provincia  
di AGRIGENTO  
[oappc.agrigento@archiworldpea.it](mailto:oappc.agrigento@archiworldpea.it)

Stante il carattere generale della richiesta di parere di cui all'oggetto, acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento col n. 441 del 10.1.2018, nelle more della eventuale formulazione di una specifica circolare esplicativa, si rinvia al contenuto della allegata nota prot. 21100 del 23.11.2017, con la quale sulla questione è stato dato riscontro ad analoga richiesta del Comune di Campobello di Mazara (TP).

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Giovanni Grutta



Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203. e-mail [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,  
ufficio consultivo e Segreteria del  
Consiglio Regionale Urbanistica  
tel. 091.7077297 - fax 091.7077203  
e-mail: [servizio6druf@regione.sicilia.it](mailto:servizio6druf@regione.sicilia.it)  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:  
tel. 091.7077982 - 091.7077831  
fax 091.7077813  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

prot. n. 21190 del 23 NOV. 2017 - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Riscontro a richiesta di parere prot. n. 21964 del 27.9.2017 - Cessione di cubatura.

AL COMUNE DI  
CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)  
[urbanistica.campobellodimazara@pec.it](mailto:urbanistica.campobellodimazara@pec.it)

Con riferimento alla nota di codesto Comune con la quale è stato sollecitato il riscontro alla precedente richiesta prot. n. 1810 del 24.1.2017, mai pervenuta a questo servizio 6 in quanto erroneamente assegnata ad altra struttura del Dipartimento, si comunica che, così come chiarito con la circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del dipartimento dell'urbanistica ([pti.regione.sicilia.it](http://pti.regione.sicilia.it)), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, "il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento".

Ciò premesso, tuttavia, stante il carattere generale della questione rappresentata, deve previamente evidenziarsi che l'art. 22 della l.r. 10 agosto 2016, n. 16, nell'operare il rinvio dinamico alle disposizioni statali di cui all'articolo 5 della legge 12.6.2011, n. 106, relative alla cessione di volumetria e, più in generale, al trasferimento dei diritti edificatori, non ha posto limitazioni territoriali ai suoi ambiti di applicazione se non, implicitamente, riferite al perimetro comunale. Invero, la locuzione "aree e zone diverse" voluta dal legislatore regionale deve intendersi secondo una lettura esegetica, quanto mai più rispondente alla ratio normativa, nel senso atecnico di "sito", "località", "posizione territoriale".

Ne deriva che, la definizione, questa volta tecnica, della locuzione "compatibilità" va letta nel senso stretto del termine inteso come "identità", sia con riguardo alle zone omogenee di provenienza e di destinazione finale le quali devono possedere la medesima classificazione ed indice territoriale (A1-A1; A2-A2; B1-B1; B2-B2; ecc.), sia relativamente alla categoria funzionale delle costruzioni ed opere che in tali zone omogenee possono essere realizzate, per le quali può farsi riferimento alla classificazione operata dall'art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recepito nel nostro Ordinamento dall'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2016.

Senza entrare nel merito della natura giuridica e nella terminologia lessicale riferita alla "cessione di cubatura" e al "trasferimento di diritti edificatori" (- a tale riguardo vedasi la Circolare n. 540-2014/T del Consiglio Nazionale del Notariato), la materia, certamente complessa, è tuttavia

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)


Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail [servizio6druf@regione.sicilia.it](mailto:servizio6druf@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

supportata da abbondante dottrina e costante giurisprudenza amministrativa, alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti (*ex multis*: Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2013, n. 1398; Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1398; Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4861).

In ultimo, è appena il caso di evidenziare che, poiché la materia urbanistica rientra tra le prerogative statutarie in capo al Legislatore regionale, il trasferimento dei diritti edificatori deve trovare adeguata previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali, i quali possono disciplinare i termini di applicazione e fissare eventuali limitazioni alle disposizioni di cui alla norma de qua con riguardo, in particolare, agli ambiti territoriali delle zone serventi e di destinazione finale (c.d. "atterraggio"), nel rispetto comunque della analoga destinazione urbanistica di piano e delle tipologie edilizie in tali zone consentite (cfr. citata Sentenza del Cons. Stato n. 4861 del 2016).

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Giovanni Grutta



Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail [serviziobdr@regione.sicilia.it](mailto:serviziobdr@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to: Dott. S. Bentivegna

**IL PRESIDENTE**  
F.to:Geom. E. Scozzarella

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to:Dr. P. Nicolosi

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 06/05/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi ( art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- **decorso dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
\_\_\_\_\_



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,  
ufficio consultivo e Segreteria del  
Consiglio Regionale Urbanistica

tel. 091.7077297 - fax 091.7077203  
e-mail : [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it)  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:  
tel. 091.7077982 - 091.7077831  
fax 091.7077813  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

prot. n. 2726 del 15 FEB. 2018 - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Riscontro a richiesta di parere prot. n. 49 del 8.1.2018 – Interpretazione art. 22, l.r. 10 agosto 2016, n. 16. Cessione di cubatura e trasferimento di volumetrie.

Allegati: 1

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti, Conservatori della Provincia  
di AGRIGENTO  
[oappc.agrigento@archiworldpec.it](mailto:oappc.agrigento@archiworldpec.it)

Stante il carattere generale della richiesta di parere di cui all'oggetto, acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento col n. 441 del 10.1.2018, nelle more della eventuale formulazione di una specifica circolare esplicativa, si rinvia al contenuto della allegata nota prot. 21100 del 23.11.2017, con la quale sulla questione è stato dato riscontro ad analoga richiesta del Comune di Campobello di Mazara (TP).

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Giovanni Grutta



Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Urbanistica

Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,  
ufficio consultivo e Segreteria del  
Consiglio Regionale Urbanistica  
tel. 091.7077297 - fax 091.7077203  
e-mail: [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it)  
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:  
tel. 091.7077982 - 091.7077831  
fax 091.7077813  
[urp.urbanistica@regione.sicilia.it](mailto:urp.urbanistica@regione.sicilia.it)

prot. n. 21190 del 23 NOV. 2017 - Rif. nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: Riscontro a richiesta di parere prot. n. 21964 del 27.9.2017 - Cessione di cubatura.

AL COMUNE DI  
CAMPOBELLO DI MAZARA (TP)  
[urbanistica.campobellodimazara@pec.it](mailto:urbanistica.campobellodimazara@pec.it)

Con riferimento alla nota di codesto Comune con la quale è stato sollecitato il riscontro alla precedente richiesta prot. n. 1810 del 24.1.2017, mai pervenuta a questo servizio 6 in quanto erroneamente assegnata ad altra struttura del Dipartimento, si comunica che, così come chiarito con la circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del dipartimento dell'urbanistica ([pti.regione.sicilia.it](http://pti.regione.sicilia.it)), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 1.6.2012, "il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento".

Ciò premesso, tuttavia, stante il carattere generale della questione rappresentata, deve previamente evidenziarsi che l'art. 22 della l.r. 10 agosto 2016, n.16, nell'operare il rinvio dinamico alle disposizioni statali di cui all'articolo 5 della legge 12.6.2011, n. 106, relative alla cessione di volumetria e, più in generale, al trasferimento dei diritti edificatori, non ha posto limitazioni territoriali ai suoi ambiti di applicazione se non, implicitamente, riferite al perimetro comunale. Invero, la locuzione "aree e zone diverse" voluta dal legislatore regionale deve intendersi secondo una lettura esegetica, quanto mai più rispondente alla ratio normativa, nel senso atecnico di "sito", "località", "posizione territoriale".

Ne deriva che, la definizione, questa volta tecnica, della locuzione "compatibilità" va letta nel senso stretto del termine inteso come "identità", sia con riguardo alle zone omogenee di provenienza e di destinazione finale le quali devono possedere la medesima classificazione ed indice territoriale (A1-A1; A2-A2; B1-B1; B2-B2; ecc.), sia relativamente alla categoria funzionale delle costruzioni ed opere che in tali zone omogenee possono essere realizzate, per le quali può farsi riferimento alla classificazione operata dall'art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., recepito nel nostro Ordinamento dall'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2016.

Senza entrare nel merito della natura giuridica e nella terminologia lessicale riferita alla "cessione di cubatura" e al "trasferimento di diritti edificatori" (- a tale riguardo vedasi la Circolare n. 540-2014/T del Consiglio Nazionale del Notariato), la materia, certamente complessa, è tuttavia

./

Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)


Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail [servizio6dru@regione.sicilia.it](mailto:servizio6dru@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

supportata da abbondante dottrina e costante giurisprudenza amministrativa, alla quale si rinvia per i necessari approfondimenti (*ex multis*: Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2013, n. 1398; Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1398; Sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4861).

In ultimo, è appena il caso di evidenziare che, poiché la materia urbanistica rientra tra le prerogative statutarie in capo al Legislatore regionale, il trasferimento dei diritti edificatori deve trovare adeguata previsione all'interno degli strumenti urbanistici comunali, i quali possono disciplinare i termini di applicazione e fissare eventuali limitazioni alle disposizioni di cui alla norma *de qua* con riguardo, in particolare, agli ambiti territoriali delle zone serventi e di destinazione finale (c.d. "atterraggio"), nel rispetto comunque della analoga destinazione urbanistica di piano e delle tipologie edilizie in tali zone consentite (cfr. citata Sentenza del Cons. Stato n. 4861 del 2016).

Il Dirigente del Servizio  
Arch. Giovanni Grutta



Responsabile procedimento \_\_\_\_\_ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail [serviziobdru@regione.sicilia.it](mailto:serviziobdru@regione.sicilia.it).

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

STOR INFO CAMERONI

@PJL INFO UTPRINT

@PJL INFO UTPAPER

@PJL

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0014050 del 21-11-2019 in arrivo